

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE GENITORI DI COLCERESA

ART. 1 - Denominazione e sede

E' costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia l'associazione di promozione sociale avente la seguente denominazione: **"Associazione Genitori Maestra Loretta"** con sede in via Roma 84 a Molvena di Colceresa (VI).

ART. 2 - Scopi

1. L'Associazione si costituisce per libera iniziativa di alcuni genitori con figli frequentanti la scuola primaria (elementari) e secondaria (medie) nel Comune di Colceresa (comune nato il 20/02/2019 dalla fusione dei comuni di Mason Vicentino e Molvena), come luogo di incontro e di condivisione della esperienza di educatori, per promuovere attività di volontariato con utilità sociale e con particolare attenzione all'ambito dell'infanzia e dell'adolescenza.
2. Scopi dell'Associazione sono:
 - a) Individuare quanto concerne il bene e l'interesse dei figli dal profilo fisico-psicologico, sociale, culturale, etico.
 - b) Sostenere la responsabilità educativa dei genitori nei confronti della scuola riguardo ai problemi posti dai mass-media e dall'ambiente sociale dove vivono i loro figli, per individuare le modalità di presenza ed i settori di intervento anche mediante stipula di convenzioni con le istituzioni scolastiche.
 - c) Contribuire al miglior compimento dell'opera educativa dei genitori, in particolare in ordine al rapporto con l'istituzione scolastica, favorendo e promuovendo a tal fine incontri, conferenze, dibattiti, corsi e ogni altra iniziativa atta allo scopo.
 - d) Stimolare la costituzione di tutti quegli organismi attraverso i quali può realizzarsi la partecipazione della famiglia alla vita della comunità.
 - e) Intervenire presso le autorità competenti per proporre le soluzioni più idonee riguardanti le problematiche famigliari.
 - f) Promuovere attività educative, culturali e ricreative, nonché di aggregazione e socializzazione, accettando e valorizzando le differenze considerandole ricchezza e

patrimonio della collettività e contribuendo in tal modo alla crescita culturale e civile dei soggetti a cui si rivolge.

ART. 3 - Soci

1. Sono ammesse all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
2. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità. L'adesione è personale, non trasmissibile.
3. I soci possono essere:
 - a) ordinari, quando sono in regola con il versamento annuale della quota associativa;
 - b) rappresentanti, eletti negli organi collegiali della scuola;
 - c) oppure onorari, qualifica a tempo indeterminato che si consegue per particolari meriti o contributi dati all'Associazione.

ART. 4 - Diritti e doveri dei soci

1. I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
2. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell'Associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata.
3. I soci devono rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
4. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'Associazione in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

ART. 5 - Decadenza, recesso ed esclusione del socio

1. Il socio decade nel caso di mancato pagamento della quota associativa annuale;
2. Il socio decade quando il figlio non frequenta più la scuola (ultimato il ciclo scolastico, cambiato scuola, ..);

3. Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta all'Assemblea (o al Consiglio direttivo).
4. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione.
5. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

ART. 6 - Organi sociali

1. Gli organi dell'Associazione sono:
 - a) Assemblea dei soci;
 - b) Consiglio direttivo;
 - c) Presidente, Vicepresidente e Segretario;
2. Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

ART. 7 - Assemblea

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci; partecipano ai lavori dell'Assemblea, con voto consultivo, i genitori eletti nei consigli di classe ed interclasse dei plessi scolastici presenti nel territorio di Colceresa , e nel Consiglio dell'Istituto Comprensivo competente che siano espressione di tali plessi.
2. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori.
3. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.
4. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 8 - Compiti dell'Assemblea

1. L'assemblea deve:
 - a) approvare il conto consuntivo e il bilancio preventivo;
 - b) determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
 - c) approvare l'eventuale regolamento interno;
 - d) deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci;
 - e) eleggere il Consiglio Direttivo, garantendo la rappresentanza di tutti i plessi scolastici presenti nel territorio di Colceresa (ex Comuni di Mason Vicentino e Molvena);
 - f) deliberare su quant'altro demandato per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

ART. 9 - Validità Assemblee

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega
2. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.
3. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).
4. L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di $\frac{3}{4}$ dei soci.

ART. 10 - Verbalizzazione

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente.
2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 11 - Consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è composto da un minimo di cinque ed un massimo di 9 membri, eletti dall'assemblea tra i propri componenti, e di norma dura in carica tre anni.
2. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
3. Il Consiglio direttivo:
 - a) compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea;
 - b) elegge al suo interno il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario, secondo modalità stabilite dallo stesso;
 - c) redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'Associazione, il bilancio consuntivo e preventivo;
 - d) stabilisce annualmente l'ammontare della quota associativa.

ART. 12 - Presidente

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Consiglio direttivo e l'assemblea.
2. In caso di assenza, le sue funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

ART. 13 - Risorse economiche

1. Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da
 - a. quote associative e contributi;
 - b. donazioni e lasciti;
 - c. ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della L. 383/2000.
2. L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

ART. 14 - Bilancio

1. I documenti di bilancio dell'Associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno; il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso; il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.
2. I bilanci sono predisposti dal Consiglio direttivo e approvati dall'assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositati presso la sede dell'Associazione almeno 20 gg. prima dell'assemblea e possono essere consultati da ogni associato.
3. Il bilancio consultivo dev'essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

Il presente Statuto è stato approvato dall'Assemblea dei soci in data 04 maggio 2023.

Il Presidente
Ilenia Passuello

Il Segretario
Giovanni Maroso

Indice generale

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE GENITORI DI COLCERESA.....	1
ART. 1 - Denominazione e sede.....	1
ART. 2 - Scopi.....	1
ART. 3 - Soci.....	2
ART. 4 - Diritti e doveri dei soci.....	2
ART. 5 - Decadenza, recesso ed esclusione del socio.....	2
ART. 6 - Organi sociali.....	3
ART. 7 - Assemblea.....	3
ART. 8 - Compiti dell'Assemblea.....	4
ART. 9 - Validità Assemblee.....	4
ART. 10 - Verbalizzazione.....	4
ART. 11 - Consiglio direttivo.....	5
ART. 12 - Presidente.....	5
ART. 13 - Risorse economiche.....	5
ART. 14 - Bilancio.....	6